

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2884

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI GERARDO, BIANCHI FORTUNATO, ANSELMINA, COLOMBO VITTORINO, GIORDANO, FUSARO, GALLI, MARCHETTI, MARTINI MARIA ELETTA, RUSSO FERDINANDO, BORRA, ALLOCCA, BUZZI, VAGHI, MANCINI VINCENZO, FOSCHI, SANGALLI**

*Presentata il 24 novembre - 1° dicembre 1970*

**Aumento del contingente delle « Stelle al merito del lavoro »  
da conferire annualmente**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 1° maggio 1967, n. 316, che ha dettato « nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro » all'articolo 7 dispone che « annualmente possano essere concesse 800 decorazioni, di cui almeno 550 a lavoratori appartenenti a categorie operaie ». Nell'articolo 1 la legge determina la sfera delle attività entro la quale possono essere conferite, a lavoratori appartenenti alle attività stesse, le onorificenze: « imprese pubbliche e private, anche cooperative, aziende o stabilimenti dello Stato, delle regioni, dei comuni e degli enti pubblici ». Come si vede è una sfera amplissima, che abbraccia tutti i settori di produzione, trasferimento, scambio e garanzia; che comprende oltre alle attività imprenditoriali di carattere privatistico, quelle delle partecipazioni statali, delle aziende nazionalizzate, municipalizzate, dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici. Ora, se consideriamo che in questo

settore a base pubblicistica operano « imprese » di ingente mole, anche nei riguardi del numero dei dipendenti — quali l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'Azienda dei monopoli, l'ENEL, gli stabilimenti industriali ed il personale civile delle forze armate — il contingente di « Stelle » annualmente erogabili appare del tutto sproporzionato alla entità dei settori che dovrebbero trovare soddisfazione in esso contingente. Si ha l'impressione che rimanga particolarmente scoperto, in questa soddisfazione morale (che — si noti — non interessa soltanto i lavoratori, concepiti come « comunità aziendale », ma anche la azienda stessa che, come « comunità sociale » trova motivo di soddisfazione nel pubblico riconoscimento ai suoi migliori collaboratori) proprio il settore delle imprese a carattere pubblicistico. E non è una impressione soltanto: perché a scorrere gli elenchi dei decorati di Stella non si trovano, ad esempio, elementi

provenienti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato mentre questa azienda indubbiamente rientra fra quelle contemplate dall'articolo 1 della legge, come vi rientrano l'ENEL, delle altre aziende autonome e gli stabilimenti militari.

A questo punto, auspicando cioè una integrale applicazione dell'articolo 1 per l'intera sfera di competenza ivi prevista, sorge il problema del numero delle onorificenze annualmente conferibili, perché quello stabilito dall'articolo 7 della legge appare inadeguato, tenuto anche conto che nelle 800 « Stelle » sono incluse anche quelle per i lavoratori italiani emigrati e resisi benemeriti nel lavoro all'estero. La legge che presentiamo ha appunto lo scopo di correggere — in modesta misura — il citato articolo 7, primo comma, elevando il numero delle onorificenze da conferire dalle attuali 800 a 1.000, al fine di dare soddisfazione ai settori operativi che in via di fatto sono stati sino ad ora ingiustamente esclusi.

Nel contempo è parso opportuno inserire nel comma stesso una precisazione che è im-

plicita — nel suo concetto — nello spirito dell'onorificenza, ma che va giustamente chiarita, a guida delle commissioni e degli organi preposti alla selezione dei candidati. L'onorificenza vuole infatti premiare — come detta l'articolo 1 — chi si è « distinto per singolari meriti di perizia e di laboriosità » o — secondo l'articolo 5 — che abbia « con invenzioni e innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione o contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro ». Concetti questi nei quali è implicito il progresso professionale, l'acquisizione di crescenti responsabilità, che, partendo dalle categorie operaie, conducono il lavoratore a posizioni più elevate tecnicamente ed a più elevate responsabilità: nel che sta appunto il concetto che è a fondamento del titolo di « maestro del lavoro ». Perciò abbiamo aggiunto alle parole « lavoratori appartenenti » le parole « o provenienti » (da categorie operaie) al primo comma dell'articolo 7 che appunto si vuole con questa proposta di legge emendare.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 1° maggio 1967, n. 316, è sostituito dal seguente: « Annualmente possono essere concesse 1000 decorazioni, di cui 700 a lavoratori appartenenti a categorie operaie o da queste provenienti ».